

STATUTO CORPO MUSICALE “GAETANO DONIZETTI”

di Bagnatica redatto in data 08/12/1986
modificato e approvato in data 05-03-2006

ART. 1° COSTITUZIONE

E' costituito con sede in Bagnatica l'associazione culturale musicale di interesse sociale denominata:
Corpo bandistico Musicale “Gaetano Donizetti” con annessa una scuola musicale riservata ai Soci
effettivi ed allievi musicanti.

La sua durata è illimitata nel tempo in connessione al perpetrarsi degli scopi.

ART. 2° SCOPI

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Il Corpo Bandistico musicale amatoriale ha scopi esclusivamente musicali e culturali in campo musicale,
non esercita attività commerciale continuativa ne prevalente e non persegue scopo di lucro.

In particolare il Corpo bandistico Musicale si propone di:

- riunire tutti coloro che amano la musica e di realizzare in particolare un complesso bandistico fra soci;
- promuovere ogni azione volta a favorire la diffusione della musica nel campo sociale, giovanile e
nel lavoro
- svolgere attività didattica di orientamento musicale per la formazione dei futuri musicisti senza distinzioni
di sesso e di età.
- stimolare, promuovere e incoraggiare qualsiasi iniziativa atta a dare sviluppi agli scopi che si propone ed in
particolare a favorire lo svolgimento di manifestazione musicali, civili, religiose e concertistiche, nonch'è
anche socio-culturali, anche nello spirito della solidarietà sociale.
- dare ai propri soci la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza pratica
della musica.
- L' Associazione non svolge attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse.

ART. 3° ORGANI

Sono organi del Corpo Musicale “Gaetano Donizetti”

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente;

ART. 4° ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE

L'assemblea è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci ed in regola con il tesseramento in corso.

L' ammissione a socio è deliberata su domanda scritta dell'interessato, dal Consiglio Direttivo,

Sono soci musicanti effettivi, coloro i quali compongono il Complesso musicale aderenti all'Associazione ed in regola con il tesseramento dell' anno in corso.

Ad essi appartengono anche i musicanti minori di età con oltre trentasei mesi d'iscrizione alla scuola di musica purchè già chiamati a partecipare alle attività musicali esterne e/o per riconosciuta idoneità da parte del Direttore,

Sono soci benemeriti gli Enti pubblici e privati e le persone fisiche che contribuiscono sostanzialmente alle finalità dell'Associazione,

La loro ammissione annuale viene deliberata, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo,

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e modifiche dello Statuto e del Regolamento per la nomina degli organi direttivi,

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Per i musicisti effettivi minori d'età possono essere chiamati ad esprimere il diritto di voto i genitori,

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è presieduta dal Presidente o da altro Socio designato dalla stessa assemblea.

E' convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità, o su richiesta motivata al Consiglio direttivo di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Le modifiche Statutarie sono demandate unicamente all'Assemblea straordinaria, la quale potrà essere assistita da un notaio.

La convocazione dell' Assemblea ordinaria e/o straordinaria, deve avvenire mediante avviso scritto inviato almeno otto giorni prima; L'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita quando sono presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso; L' Assemblea straordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei componenti ed in seconda convocazione un'ora almeno dopo la prima, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto iscritti ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede, del relativo verbale.

Nella riunione ordinaria deve essere presentata la relazione gestionale, il programma delle attività future nonché il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale per l'approvazione.

Nella riunione annuale si procede, per scrutinio segreto, con la coincidenza della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, al rinnovo dei componenti elettivi del Consiglio stesso.

L'Assemblea elegge il Presidente, i Consiglieri, ed eventualmente i Revisori dei conti.

In caso di parità di voti tra due o più candidati, si considera eletto il candidato con più anzianità di servizio all'interno del Corpo Musicale. In caso di dimissioni del Presidente o di uno dei Consiglieri, l'assemblea (convocata dal Vice presidente o dai consiglieri rimasti provvederà a sostituirli. I sostituti rimarranno in carica per la parte residua del triennio in corso.

AMMINISTRAZIONE

ART. 5° Il Corpo Bandistico è amministrato dal consiglio direttivo al quale è demandata l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Fanno parte del Consiglio direttivo: il Presidente, il Vice presidente, i Consiglieri, il Segretario, il Tesoriere.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 6° Il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti e rimane in carica per tre anni, i membri sono rieleggibili.

Sono membri del Consiglio direttivo: il Presidente, il Vice presidente, tre Consiglieri, il Segretario, il Tesoriere. Possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali, oltre che i soci effettivi, benemeriti e onorari, anche i sostenitori tesserati, questi ultimi, se chiamati a ricoprire cariche sociali, divengono automaticamente Soci onorari; tutte le cariche sociali sono onorifiche, salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART. 7° COMPITO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo:

- Con la collaborazione del Direttore maestro di musica elabora il programma annuale delle attività musicali e provvede alla sua attuazione;
- Seleziona i candidati e sceglie il Direttore del Corpo musicale ed eventualmente provvede alla nomina di Direttore artistico;
- Su proposta del Presidente nomina il vice presidente, il Segretario ed il tesoriere;
- Delibera in merito alle ammissioni ed esclusione dei soci;
- Elabora l'eventuale programma ricreativo culturale del Corpo Bandistico;
- Determina le quote sociali annuali;
- Elabora il bilancio preventivo e presenta il rendiconto consuntivo all'assemblea per l'approvazione;
- Provvede a fare le opportune richieste di sovvenzionamenti per ottenere da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, degli Enti locali e da quanti altri possono contribuire a sostenere le finalità della Banda.
- Propone ogni modifica per il migliore funzionamento della scuola musicale su proposta del Direttore Maestro di Musica.
- Decide in merito ai provvedimenti da adottare verso i componenti che abbiano commesso gravi infrazioni;

- propone all'assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto per migliorarne la funzionalità;
- delibera eventuali rimborsi spese per le attività dei consiglieri;
- è facoltà del Consiglio direttivo esonerare del tutto o in parte il versamento della quota associativa;
- delibera circa i rapporti con gli allievi partecipanti e nel caso occorresse, stabilisce annualmente
- la quota di frequenza alla scuola;
- delibera circa l'acquisizione di divise e strumenti, alle riparazioni di attrezzature e quanto altro possa occorrere per il buon funzionamento del corpo musicale;
- è garante e responsabile dell'osservanza dello statuto e del Corpo Musicale;
- stabilisce le modalità dei rimborsi spese per le attività musicali del Corpo Bandistico.

Tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione devono essere coperte da fondi.

Il consiglio Direttivo si riunirà su proposta del presidente almeno una volta al mese, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, con un preavviso di otto giorni; di norma verrà fissato in seno alla riunione precedente.

In quest'ultimo caso non è necessario il preavviso di cui sopra.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria della presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 8° PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'assemblea e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo; ha la rappresentanza dell'associazione verso i terzi e in giudizio e assume le iniziative per il buon funzionamento dell'associazione nei casi che giudica opportuni e urgenti, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci.

Dispone in merito delle esecuzioni delle delibere adottate. Egli deve inoltre firmare gli atti ufficiali, le convenzioni, i contratti, gli assegni, le lettere, tutti i documenti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Oppone il proprio visto sulle fatture relative a forniture per il Corpo prima che vengano pagate dal tesoriere. In caso di temporaneo impedimento o di assenza di breve durata il Presidente ha la facoltà di delegare le proprie funzioni ordinarie a qualsiasi membro del Consiglio Direttivo.

CONSIGLIERI

ART. 9° I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea.

VICE PRESIDENTE

ART. 10° Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente nomina il Vice presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o a richiesta del Presidente stesso in caso di impedimento.

SEGRETARIO

ART. 11° E' nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, provvede a stendere i verbali delle deliberazioni e li firma assieme al Presidente, tiene il protocollo della posta in arrivo e in partenza, custodisce tutta la corrispondenza e le carte amministrative.

Provvede a espletare le pratiche e/o agli obblighi fiscali.

ART. 12° TESORIERE

E' nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, si attiene alle direttive dello stesso, tiene la contabilità e il conto corrente bancario del Corpo; su disposizione del Presidente effettua i pagamenti; provvede alla stesura del bilancio preventivo, consuntivo e alla relazione amministrativa annuale da presentare all'assemblea dei soci; custodisce i documenti contabili, fatture, estratti conti bancari, e tutto quanto attiene alla parte contabile.

ART. 13° MAESTRO DI MUSICA

E' scelto dal Consiglio Direttivo vagliando il curriculum dei Direttori candidati tenendo conto delle capacità artistiche, didattiche ed umane. Dirige il Corpo Musicale ed è responsabile dell'attività artistica e della conduzione della scuola di musica per effettivi ed allievi; con il consenso del Consiglio Direttivo il Direttore può avvalersi di collaboratori tecnici qualificati. E' suo compito curare l'attuazione del programma, attenendosi alle disposizioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; assieme scelgono il repertorio musicale annuale.

Propone al Consiglio Direttivo nuove iniziative, in ordine alle necessità; propone l'acquisto di nuovi strumenti o la riparazione; propone programmi futuri; rapporti con altri Corpi bandistici; elogi per meriti o sanzioni per gravi infrazioni.

Entro trentasette mesi, o anche prima se lo ritiene idoneo, propone per scritto il passaggio da allievo ad effettivo per riconosciuta idoneità; l'allievo sarà così trasferito automaticamente nel libro dei soci effettivi acquistandone tutti i diritti;

Stabilisce il programma di studio degli allievi e il calendario della scuola sia per gli effettivi che per gli allievi;

E' responsabile, se è presente, della disciplina del Corpo Musicale durante il servizio, in pubblico.

SETTORE GIOVANILE

ART. 14°

L'ammissione alle scuole degli allievi musicanti avverrà dietro domanda ed accolta dal Consiglio Direttivo.

I minori partecipanti dovranno avere il consenso scritto dei genitori.

Questi provvedono (se richiesto) al versamento della quota di frequenza alla scuola del minore partecipante quale concorso alle spese inerenti ai fini istituzionali, Gli allievi partecipanti con una iscrizione inferiore ai trentasei mesi frequentanti i corsi di orientamento musicale, i quali, fino al riconoscimento della idoneità costituiscono il settore giovanile.

PATRIMONIO

ART.15°

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: beni immobili e mobili; contributi; donazioni, lasciti; rimborsi; attività è connesse anche di carattere commerciale e produttivo ai fini istituzionali; ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 16°

L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivo e rendiconto consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Come pure saranno tenute a disposizione dei soci, se richieste, tutti gli atti e registri dell'Associazione.

ART.17°

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

REVISORE DEI CONTI

ART.18°

Il revisore dei conti, se previsto, è eletto dall'assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

DIRITTI DOVERI DEI SOCI

ART. 19°

Nessun socio effettivo o allievo potrà esonerarsi dalla scuola o dalle esercitazioni senza l'esplicito consenso del Direttore o giustificato motivo.

ART.20

Ogni musicante o allievo avrà la massima cura dello strumento avuto in dotazione, eventuali guasti causati da colpevole trascuraggine saranno a suo carico, lo stesso dicasi per la divisa.

ART.21°

Tutti i musicanti, oltre alla puntualità in servizio, dovranno osservare un contegno corretto e disciplinato. Eventuali trasgressioni, verranno segnalate al Consiglio Direttivo. A carico dei trasgressori verranno presi dei provvedimenti. In ordine alla gravità del fatto o recidivi, le sanzioni saranno: richiami-espulsioni. In quest'ultimo caso il consenso del Consiglio Direttivo dovrà essere unanime. All'espulso è concesso diritto di ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri dell'ABBM.

ART. 22°

Un socio musicante che volesse lasciare il Corpo Musicale dovrà darne avviso scritto al Consiglio Direttivo e si terrà, sul proprio onore, impegnato a continuare il servizio almeno per tre mesi, o, a suo onere, trovare un suo sostituto all'altezza degli impegni in programma.

ART. 23°

Chi per lavoro od altri seri motivi dovesse sospendere il servizio per qualche tempo, (si intende qualche mese) si farà premura di avvisare il Maestro e di usare comprensione per gli impegni programmati.

ART. 24°

In caso di morte di un socio sarà dovere di tutti di intervenire con servizio gratuito ai funerali; se ciò sarà di gradimento della famiglia.

ART. 25°

Entrando a far parte del Corpo Musicale è sotto inteso che ogni socio musicante effettivo conosca e si impegni ad osservare pienamente in tutte le sue parti il presente Statuto, come pure, prevalentemente sono gratuite le attività dei soci, salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART. 26°

I soci che siano receduti o siano esclusi, o che comunque abbiano cessato l'appartenenza all'Associazione, non possono trasferire ad altri la propria quota né richiedere la restituzione dei contributi e/o quote associative; né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale dell'Associazione.

SCIOGLIMENTO

ART. 27°

In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'assemblea gli strumenti e tutte le attrezzature di proprietà del Corpo Musicale potranno essere affidate alla custodia del Sindaco pro-tempore o del Parroco pro-tempore in attesa di un costituendo nuovo Corpo Musicale, da istituire entro breve periodo, massimo tre anni.

ALBO DEI SOSTENITORI E DEGLI ONORARI

ART. 28°

Annualmente viene istituito l'Albo dei sostenitori che sono quelle persone che contribuiscono con versamenti alle finalità dell'Associazione. Ad essi viene rilasciata annualmente una propria tessera associativa quale sostenitore oppure la tessera A,B,B,M,. Possono essere iscritti nell'Albo dei sostenitori sia persone fisiche che persone giuridiche, Enti pubblici e privati. Sono considerati Onorari gli ex musicanti anziani e le persone che nel passato hanno rivestito cariche sociali nella Banda, nonché le persone che dimostrano interessamento per la stessa; questi sono nominati dal Consiglio Direttivo che ne dà notizia con lettera agli interessati.

Essi non sono soggetti alle regole del presente statuto.

NORME FINALI

ART. 29°

Il Corpo Bandistico può associarsi ad altre Associazioni di categoria italiane e/o estere e di versare liberamente quote associative e/o per mutua assistenza o servizi.

ART.30°

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.

Bagnatica li 05-03-2006

Il Presidente

Gabbiadini Pierangelo

